

Legge sulla protezione della popolazione del Comune di Bregaglia

**Assemblea comunale del
20 giugno 2019**

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Concetti
- Art. 3 Oggetto della legge
- Art. 4 Responsabilità personale
- Art. 5 Incarico generale
- Art. 6 Organigrammi e mansionari
- Art. 7 Competenze decisionali
- Art. 8 Parità dei sessi

II. ORGANIZZAZIONE DI CONDOTTA

1. Municipio

- Art. 9 Municipio

2. Stato maggiore di condotta comunale

- Art. 10 Stato maggiore di condotta comunale
- Art. 11 Subordinazione e compiti dello stato maggiore di condotta comunale
- Art. 12 Capo dello stato maggiore di condotta comunale
- Art. 13 Altri membri
- Art. 14 Allarme e convocazione
- Art. 15 Provvedimenti

3. Commissione di sicurezza

- Art. 16 Commissione di sicurezza

4. Servizio valanghe

- Art. 17 Commissione valanghe

III. FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE COMUNALE

- Art. 18 Finanziamento
- Art. 19 Competenze finanziarie
- Art. 20 Indennità dei membri dello stato maggiore di condotta comunale e delle altre commissioni
- Art. 21 Rimborso spese
- Art. 22 Copertura assicurativa

IV. DISPOSIZIONI PENALI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Disposizioni penali
- Art. 24 Disposizioni di attuazione
- Art. 25 Entrata in vigore

LEGGE SULLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI BREGAGLIA

In base alla Legge sulla protezione della popolazione del Cantone di Grigioni (LCPP) e all'art. 4 lett. b) e e) della Costituzione del Comune di Bregaglia

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

Questa legge ha lo scopo di proteggere, sul territorio comunale, la popolazione e le sue basi vitali in caso di situazioni particolari e straordinarie ai sensi dell'art. 1 LCPP.

Art. 2 Concetti

¹ Se non definito altrimenti nella presente legge, valgono i concetti della LCPP. Ciò vale segnatamente per i concetti "situazione normale", "situazione particolare" e "situazione straordinaria" definiti nell'art. 4 LCPP.

² È definita evacuazione il trasferimento organizzato e l'alloggiamento degli abitanti delle zone potenzialmente minacciate risp. dell'area colpita per motivi di sicurezza.

Art. 3 Oggetto della legge

¹ La legge disciplina:

- a) le competenze ed i compiti degli organi comunali impiegati nella protezione della popolazione per quanto riguarda la prevenzione e la gestione di situazioni particolari e straordinarie. Fanno parte di ciò la creazione di un organo di condotta, la valutazione di possibili minacce per il territorio comunale, l'allertamento e l'informazione alla popolazione, il mantenimento dell'attività amministrativa, dell'ordine e della sicurezza come pure il rifornimento, l'impiego ed il coordinamento di mezzi, la protezione, il salvataggio e l'assistenza di persone come pure la collaborazione con altre autorità;
- b) il finanziamento delle spese relative alla protezione della popolazione.

² Per quanto non disciplinato nella legge, fanno stato le competenze ed i compiti secondo la legislazione in caso di situazione normale.

Art. 4 Responsabilità personale

La protezione della popolazione garantita dal Comune non esonera gli abitanti e gli ospiti del luogo dalla responsabilità personale.

Art. 5 Incarico generale

Gli organi comunali responsabili della protezione della popolazione prendono tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione e la gestione delle situazioni particolari e straordinarie, compresa l'evacuazione della popolazione.

Art. 6 Organigrammi e mansionari

Il municipio rilascia gli organigrammi ed i mansionari per lo stato maggiore di condotta comunale, la commissione di sicurezza, la commissione valanghe e per eventuali altri dispositivi di sicurezza.

Art. 7 Competenze decisionali

Lo stato maggiore di condotta comunale, la commissione di sicurezza, la commissione valanghe e altre organizzazioni per la sicurezza decidono autonomamente e sotto la propria responsabilità come espletare i compiti che gli sono stati assegnati tramite le leggi sulla protezione della popolazione cantonale e comunale nonché dai mansionari.

Art. 8 Parità dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che dal senso della legge non risulti altrimenti.

II. ORGANIZZAZIONE DI CONDOTTA

1. Municipio

Art. 9 Municipio

¹ Il municipio è responsabile della preparazione dei provvedimenti per la prevenzione e la gestione nell'ambito della protezione della popolazione. Ad esso spetta inoltre la vigilanza dello stato maggiore di condotta comunale e delle commissioni.

² Il municipio ha la responsabilità politica della protezione della popolazione.

2. Stato maggiore di condotta comunale

Art. 10 Stato maggiore di condotta comunale

¹ Il municipio istituisce uno stato maggiore di condotta comunale composto dal sindaco (che funge da capo), dal vicesindaco (sostituto del capo), dal municipale membro della commissione di sicurezza, dal capo dell'azienda forestale e lavori pubblici, dal consulente locale specializzato in pericoli naturali o dal suo sostituto, dal capo dell'ufficio tecnico e dal comandante del corpo pompieri e dal segretario comunale.

² Tutte le aziende comunali, l'amministrazione comunale e le forze d'intervento sono a disposizione dello stato maggiore di condotta comunale con i loro mezzi e le loro risorse.

³ In caso di bisogno lo stato maggiore di condotta comunale è legittimato a consultare ed impiegare degli esperti e a coinvolgere altre istituzioni esterne come per esempio la Polizia cantonale, il Centro sanitario Bregaglia, la Protezione civile.

Art. 11 Subordinazione e compiti dello stato maggiore di condotta comunale

¹ Lo stato maggiore di condotta comunale è subordinato al municipio.

² Lo stato maggiore di condotta comunale ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

a) valutare la situazione di pericolo;

- b) esaminare la prontezza d'intervento e l'allertamento;
- c) decidere in merito ai provvedimenti immediati necessari;
- d) allarmare ed informare la popolazione;
- e) informare le autorità locali, i comuni confinanti ed il cantone;
- f) curare le relazioni con i rappresentanti dei media;
- g) evacuare le persone e gli animali;
- h) assicurare l'approvvigionamento (energia, acqua potabile ecc.);
- i) organizzare la presenza, il rafforzamento e la sostituzione delle forze d'intervento;
- j) coordinare i mezzi e le risorse a disposizione;
- k) richiedere l'aiuto di terzi;
- l) minimizzare i danni;
- m) ripristinare al più presto la situazione normale;
- n) preparare le documentazioni d'intervento ed i rispettivi mansionari.

Art. 12 Capo dello stato maggiore di condotta comunale

Il capo dello stato maggiore di condotta comunale, risp. il suo sostituto in caso d'impedimento:

- a) dirige e coordina i lavori;
- b) dispone della competenza decisionale finale.

Art. 13 Altri membri

Gli altri membri svolgono i compiti a loro affidati e prendono decisioni nei limiti delle loro competenze ed in osservanza dell'organizzazione dello stato maggiore di condotta. I compiti sono definiti nei rispettivi mansionari.

Art. 14 Allarme e convocazione

La convocazione dello stato maggiore di condotta comunale spetta al capo dello stato maggiore di condotta comunale, risp. al suo sostituto in caso d'impedimento.

Art. 15 Provvedimenti

¹ Lo stato maggiore di condotta comunale si occupa di tutti i provvedimenti relativi ai suoi compiti e competenze.

² Le disposizioni dello stato maggiore di condotta comunale e degli altri organi che assumono compiti nell'ambito della presente legge, sono vincolanti per tutti. Ciò vale anche per chiusure ed evacuazioni.

³ Per la messa in atto ed il rispetto delle disposizioni può essere richiesto l'aiuto degli organi di polizia.

3. Commissione di sicurezza

Art. 16 Commissione di sicurezza

¹ Il municipio istituisce una commissione di sicurezza per i pericoli naturali e rilascia le necessarie disposizioni organizzative e d'attuazione. La commissione di sicurezza è subordinata allo stato maggiore di condotta comunale.

² I compiti e le competenze della commissione di sicurezza sono definiti nel mansionario.

4. Servizio valanghe

Art. 17 Commissione valanghe

¹ Il municipio istituisce una commissione valanghe e rilascia le necessarie disposizioni organizzative e d'attuazione. La commissione valanghe è subordinata allo stato maggiore di condotta comunale.

² Il municipio assegna alla commissione valanghe le necessarie competenze. In special modo la commissione valanghe è autorizzata a decidere lo staccamento artificiale preventivo di valanghe in zone di pericolo con case e strade e le relative evacuazioni.

³ Gli altri compiti e le competenze della commissione valanghe sono definiti nel mansionario.

III. FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE COMUNALE

Art. 18 Finanziamento

¹ Tutti i costi derivanti dalla prevenzione o per far fronte a situazioni particolari e straordinarie sono a carico del Comune.

² I costi derivanti da un'evacuazione sono a carico delle persone evacuate. Se il Comune eroga delle prestazioni anticipate alle persone evacuate, può chiederne la restituzione. In casi di rigore il Comune rinuncia alla richiesta di restituzione.

³ In caso di disaccordo sull'attribuzione delle spese, la decisione spetta al municipio con un decreto impugnabile.

Art. 19 Competenze finanziarie

¹ Gli organi di condotta dispongono in linea di massima delle competenze finanziarie necessarie all'espletamento dei propri compiti in modo autonomo.

² Lo stato maggiore di condotta comunale e le commissioni devono, se possibile prima di effettuarle, far deliberare le spese alla direzione amministrativa o al municipio.

³ Per spese ed investimenti pianificabili gli organi di condotta dispongono solamente degli importi previsti nel preventivo comunale.

Art. 20 Indennità dei membri dello stato maggiore di condotta comunale e delle altre commissioni

L'adempimento dei compiti viene indennizzato in base all'ordinanza sull'indennizzo dei membri dello stato maggiore di condotta comunale, della commissione di sicurezza, della commissione valanghe e delle altre commissioni. Le prestazioni degli impiegati comunali e dei membri delle autorità viene riconosciuto e retribuito come tempo di lavoro.

Art. 21 Rimborso spese

Il rimborso spese dei membri dello stato maggiore di condotta comunale e delle commissioni avviene in base alle direttive del Comune di Bregaglia.

Art. 22 Copertura assicurativa

I membri dello stato maggiore di condotta comunale e delle commissioni sono assicurati, durante l'adempimento dei loro compiti, tramite il Comune di Bregaglia.

IV. DISPOSIZIONI PENALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni penali

Chi contravviene alle disposizioni della presente legge, in special modo chi non segue le direttive dell'organizzazione di condotta comunale, viene sanzionato con una multa fino a CHF 1'000. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata.

Art. 24 Disposizioni di attuazione

Il municipio emana le necessarie disposizioni di attuazione, in special modo emana i mansionari e le direttive.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Approvato dall'assemblea comunale del XX XXXXXX 2019.

Il sindaco:

La segretaria comunale:

Anna Giacometti

Giulia Giovanoli